



ALLEGATO __1__

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELL'ENTE EX D.LGS. 2 GIUGNO 2001 N. 231

**“LE NUOVE CHIMERE” SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Data: 31/03/2025

Sommario

1 NOMINA.....	3
2 REQUISITI.....	3
3 DURATA E CESSAZIONE DELL'INCARICO.....	5
4 DOVERI DELL'ODV.....	6
5 POTERI E RISORSE	8
6 RESPONSABILITA'.....	9
7 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.....	9
8 INFORMAZIONI AI VERTICI SOCIETARI.....	9
9 REGOLAMENTO.....	10
10 MODIFICHE DELLO STATUTO	10

1. NOMINA

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, Le Nuove Chimere Società Cooperativa Sociale ha affidato la funzione di organismo di vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello ed a curarne l'aggiornamento, a un organismo che può essere sia collegiale sia monocratico (di seguito denominato anche "ODV", "Organismo di Vigilanza" o "Organismo").

La nomina dell'ODV, deve essere espressamente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico di membro dell'ODV dovrà essere formalmente comunicato dal CdA alla società mediante un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità e finalità dell'ODV, nonché la sua collocazione all'interno dell'organigramma aziendale.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV è tenuto a operare in piena autonomia ed indipendenza.

All'atto della nomina la Società deve garantire che tutti i destinatari del Modello ne abbiano idonea informativa; in tal senso i destinatari, organizzati in gruppi omogenei per composizione e quantità numerica, attenderanno a specifiche riunioni di presentazione e introduzione.

2. REQUISITI.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello rappresenta inadempimento agli obblighi di diligenza e di fedeltà nei confronti della Società, per quanto concerne i dipendenti, nonché ai doveri di esecuzione in buona fede per quanto concerne i soggetti terzi con cui la Società abbia rapporti contrattuali e i membri degli organi sociali.

Fermi restando i requisiti di autonomia e indipendenza, continuità e professionalità, l'ODV deve essere dotato delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;

- conoscenza di principi e tecniche proprie di *auditing*.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, ovvero di ciascuno dei suoi componenti in caso di Organismo di Vigilanza a composizione plurisoggettiva, è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza o membro di esso deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione, nonché soggetti apicali della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o altre società del gruppo cui appartiene la Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o

all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;

- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia alla Società e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve

rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

3. DURATA E CESSAZIONE DELL'INCARICO.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza decaduto conserva, comunque, le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Organismo.

I membri dell'ODV possono essere revocati dal CdA, per grave violazione dei propri doveri di vigilanza. Costituiscono, inoltre, cause di decadenza dell'incarico di membri dell'ODV:

- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero un'infermità che renda il componente dell'ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;
- una sentenza di condanna della Società, ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'ODV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità che non sia eliminata, ove possibile, nel termine di 30 giorni.

I membri dell'ODV possono recedere dall'incarico mediante comunicazione scritta

con preavviso di almeno 1 mese, rivolto al CdA.

Se nel corso dell'esercizio vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con deliberazione, e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello, se del caso.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza nominato dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il soggetto da esso sostituito.

4. DOVERI DELL'ODV.

L'Organismo di Vigilanza è il titolare dei poteri di iniziativa e controllo spettanti all'Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001 e del Modello.

Con riferimento a "Le Nuove Chimere" Società Cooperativa Sociale, all'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati in materia prevenzionistica di cui all'art. 25-septies e 25-undecies del Decreto;

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto alle prescrizioni contenute nello stesso;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del presente Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello formulando all'organo dirigente, mediante la presentazione di rapporti e/o relazioni scritte, proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte (i) a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta; (ii) ad adeguare il Modello a significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa ovvero (iii) a recepire eventuali modifiche normative (si veda, a riguardo, il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, laddove viene espressamente previsto che *“il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”*);
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione e classificazione delle attività sensibili;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello (*follow-up*).

Nell'espletamento di tali funzioni, con riferimento a “Le Nuove Chimere”, ha il compito di:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale della Società ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- vigilare sulla diffusione, conoscenza, comprensione del Modello e del Codice Etico, che forma parte integrante del Modello;

- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società;
- coordinarsi con le diverse funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli organi sociali e dai dipendenti:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto;
 - b) sulle operazioni straordinarie della Società;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e del Codice Etico;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Modello e del Codice Etico, nonché - in collaborazione con le funzioni aziendali competenti e nel rispetto delle leggi e dei contratti nazionali dei lavoratori - valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del corrispondente organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- proteggere e assistere chiunque segnali comportamenti non conformi al Codice Etico o al Modello, preservando tali persone da pressioni, intimidazioni e ritorsioni, nonché garantendo la riservatezza delle informazioni comunicate e della loro identità;
- formulare proposte di aggiornamento del Modello e del Codice Etico nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

- verificare il piano periodico di formazione predisposto dalla Società e volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello, differenziato secondo il ruolo e le responsabilità dei destinatari;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- istituire, ove necessario ed opportuno, ulteriori canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, fra l'altro, la convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organismo stesso;
- adottare, su base annuale, un programma delle proprie attività, con particolare riferimento alle verifiche da svolgere, i cui risultati siano riferiti agli organi di amministrazione e controllo;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello, monitorando la funzionalità del sistema preventivo adottato, anche in relazione al rispetto dei protocolli adottati;
- verificare il costante aggiornamento del Modello, suggerendo ai vertici aziendali ove necessario le modifiche o integrazioni del Modello in presenza di: i) rilevanti violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) rilevanti modificazioni dell'assetto organizzativo della società; iii) modifiche normative;
- verificare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare le violazioni del Modello a seguito delle segnalazioni pervenute o delle attività di verifica effettuate;
- compiere le segnalazioni previste dal sistema sanzionatorio;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del Decreto, del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello;

- riferire periodicamente all'amministratore delegato (di seguito, "AD") e al CdA circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello.

Il CdA di "Le Nuove Chimere" cura l'adeguata e tempestiva comunicazione alle strutture aziendali dei poteri e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, stabilendo espressamente specifiche sanzioni disciplinari in caso di mancata collaborazione nei confronti dell'Organismo stesso, secondo quanto meglio precisato nei paragrafi che seguono.

5. POTERI E RISORSE.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie necessarie all'assolvimento dell'incarico assegnato. In particolare, al fine di garantire una autonomia anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza viene attribuito un *budget* di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal Modello in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del CdA, soggetti apicali in genere, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

6. RESPONSABILITA'.

Ferma restando la disciplina civilistica in tema di mandato, nonché i doveri di diligenza e obbedienza dei prestatori di lavoro subordinato, l'ODV risponde del proprio operato ai sensi del sistema disciplinare. Esso, inoltre,

è solidalmente responsabile, nei confronti della Società, dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

7. VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.

Fermo restando che di ogni deliberazione dovrà essere redatto apposito verbale – da conservare a cura dell'ODV in apposito libro – con l'indicazione dei presenti, delle materie all'ordine del giorno e delle delibere adottate.

L'ODV si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ogni qual volta ciò si renda necessario e/o opportuno. L'ODV che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione alla Direzione astenendosi dalle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

8. INFORMAZIONI AI VERTICI SOCIETARI.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di “Le Nuove Chimere” Società Cooperativa Sociale:

- comunica, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione di Le Nuove Chimere Società Cooperativa Sociale in ordine alle attività svolte;
- presenta annualmente al CdA di Le Nuove Chimere Società Cooperativa Sociale una relazione sullo stato di attuazione ed efficacia del Modello presso la Società, in cui viene fornito un quadro completo delle attività svolte ed in corso di svolgimento;
- l'Organismo di Le Nuove Chimere Società Cooperativa Sociale potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dallo stesso ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, l'Organismo di Le Nuove Chimere Società Cooperativa Sociale potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Di regola, in caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo riporta a tale Organo per l'adozione di adeguati provvedimenti.

Peraltro, stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sia necessario riportare direttamente all'Assemblea dei soci della Società informazioni che riguardano violazioni del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, esso è autorizzato, mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad essere ammesso a partecipare alla prima assemblea dei soci utile, al fine di riferire ai soci, ovvero, in casi di straordinaria gravità e urgenza, di richiedere la convocazione senza indugio di una apposita assemblea dei soci.

9. REGOLAMENTO.

L'ODV ove lo ritenga opportuno, si doterà di un regolamento per lo svolgimento delle sue attività. Questo Regolamento dovrà essere trasmesso al CdA della Le Nuove Chimere Società Cooperativa Sociale.

10. MODIFICHE DELLO STATUTO.

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CdA